



☐ ORIGINALE
☐ COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.06/2017

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017 – 2019. APPROVAZIONE

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 21,20 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	
2	TICCI LETIZIA	X	
3	GATTI ALESSANRA		X
4	SALVIA GIACOMO	X	
5	TARDIOLO LUIGI BERNARDO	X	
6	CUOMO GIOVANNI	X	
7	FINCO ALAN FRANCESCO	X	
8	LUME EUGENIA	X	
9	MASINI MARIA ANGELA		X
10	NIBALE GIUSEPPE	X	
11	FARA ETTORE	X	
	TOTALE	9	2

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale, presente l'Assessore esterno Sig.ra BRUNO Piera Olimpia., riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

DELIBERA N. 06/2017

**OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017 – 2019.
APPROVAZIONE**

Udito IL SINDACO, relatore sul punto posto all'o.d.g.;

Considerato che con D.Lgs 118/2011, come modificato successivamente e in particolare con D. Lgs. 126/2014:

- sono state approvate le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e che pertanto dal 01.01.2015 tutti gli enti locali sono interessati da una revisione dei propri schemi di bilancio;
- gli enti locali adottano gli schemi di bilancio vigenti, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali sono affiancati i nuovi schemi di bilancio armonizzati con funzione conoscitiva;
- come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali e' inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3 comma 4 del D.lgs 118/2011 e s.m.i., mentre in spesa il fondo pluriennale e' incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

Considerato inoltre che:

- il D.U.P. 2017/2019 è strumento di natura programmatica a carattere generale, non avente natura autorizzatoria;
- il documento unico di programmazione si compone di due sezioni: una sezione strategica che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo (nel caso del Comune di Frugarolo il mandato amministrativo scade a maggio/giugno 2019), ed una sezione operativa con un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione, meglio descritte nell'indice del Dup;
- in quanto strumento di natura programmatica a carattere generale dell'Ente per il triennio di riferimento, costituisce guida strategica ed operativa dell'Ente ai sensi dell'art. 170, comma 2, del Tuel, ed ha, quindi, quali allegati parti integranti e sostanziali, i seguenti strumenti di programmazione:
 - il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari;
 - il piano triennale dei lavori pubblici;
 - il piano triennale del fabbisogno del personale.
- il dup costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione ed è destinato dunque ad essere integrato dalla nota di aggiornamento del Dup;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Milleproroghe), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016, n. 304, art. 5 comma 11°, con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

PREMESSO CHE:

- Il citato Decreto Legge ha rinviato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 al 31.03.2017, senza necessità di deliberazione dell'esercizio provvisorio giusta la dizione dell'art. 163 del TUEL – D.lvo 267-2000 e ss.mm.ii.
- **L' Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria, In vigore dal 12 settembre 2014, dispone:**
- *1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione*

provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

- 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
- 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
- 4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.
- 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
- 6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).
- 7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.
- **Richiamata la legge di stabilità 2017, LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**, (GU n.297 del 21-12-2016 GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57);
- **Richiamato l'art. 5 comma 11 del D.L. 244 del 30.12.2016, a mente del quale: “11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.**

Si dà atto che con tale ultimo slittamento dei termini, anche il termine per la predisposizione e l'approvazione del DUP è stato posticipato al 31.03.2017, con allineamento al termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la Circolare della Commissione Arconet del 2 novembre 2015 avente ad oggetto “Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016” con quale si stabilisce che dal 2016 gli enti dovranno predisporre un bilancio preventivo unico ovvero triennale, con funzione autorizzatoria, venendo meno la distinzione tra bilancio di previsione annuale con funzione autorizzatoria e bilancio pluriennale con funzione conoscitiva;

Visto il Documento unico di programmazione 2017/2019, predisposto dall'ufficio ragioneria del Comune di Frugarolo;

Ritenuto il Documento unico di programmazione 2017/2019 meritevole di approvazione.

Visto che, è necessario il parere del Revisore dei Conti sul DUP 2017/2019;

Visti:

il Testo unico degli enti locali - D.Lgs. 267/2000;

L. 183/2011,
L. 228/2012,
L. 147/2013 e s.m.i;
D.L. 35/2013, conv. In L. 64/2013;
D.L. 66/2014, conv. In L. 89/2014;
il Regolamento di contabilità.
Udita la discussione in seno ai membri del Consiglio Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la breve trattazione tecnico-giuridica del segretario comunale, intervenuto ex art. 97 del TUEL con funzioni referenti.

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco;

Visti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione resa in forma palese ed avente il seguente risultato:

<i>PRESENTI</i>	<i>NOVE</i>
<i>VOTANTI</i>	<i>NOVE</i>
<i>FAVOREVOLI</i>	<i>NOVE</i>
<i>ASTENUTI</i>	<i>0</i>
<i>CONTRARI</i>	<i>0</i>

DELIBERA

Di approvare il documento unico di programmazione 2017/2019.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34, 3° comma, dello Statuto Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Allegati alla presente: DUP 2017/2019

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.06/2017
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017 – 2019.
APPROVAZIONE

PARERE DI LEGITTIMITA' E REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità e Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

Frugarolo 30.03.2017

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
(Valdenassi Martino Giovanni Pio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.Stefano Valerii)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 10.04.2017 al 26.04.2017

Frugarolo, li 10.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

QUESTA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii